



Cittaducale, 2 dicembre 2020

Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

Il Governo emana direttive sugli OGM ignorando il principio di precauzione.

Gli Atti del Governo sottoposti a parere parlamentare n. 211 “Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” e n. 212 “Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” gettano le basi a qualcosa che ancora deve venire con una efficienza veramente inusuale. Anticipando i tempi, nonostante non vi sia alcuna coltivazione in campo di OGM, preannunciano un registro varietale e l'iscrizione delle varietà OGM nello stesso registro. Pongono le basi, in funzione evidentemente di una nuova stagione votata agli OGM, a una commissione che dovrà esaminare le richieste preparando il campo all'immissione e al via libera agli OGM senza richiamare minimamente il principio di precauzione.

Apparentemente chi ha scritto i decreti non conosce le regole; ad esempio non esistono linee guide di coesistenza tra OGM e culture non OGM. Ci si può aspettare, inoltre, che siano autorizzati anche i prodotti fitosanitari che dovranno essere per forza utilizzati sugli OGM. Quindi atti che neanche troppo velatamente esprimono che le vere intenzioni di questo governo siano di accelerare il più possibile l'apertura agli OGM.

Su tale argomento il Decreto legislativo 24 aprile 2001 n.212 “Attuazione delle Direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli”, oltre a sancire nel suo primo articolo che “Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam”, rende inammissibile una modifica alla legge già esistente in contraria avversione al principio di cautela, precauzione, azione preventiva e responsabilità dell'agire politico governativo e amministrativo.



Si segnala ad aggravio di quanto esposto che nel nuovo D.lgs. sulle sementi (Atto del Governo n. 211) non è stato inserito nel preambolo del testo la Direttiva 2001/18 facendo saltare così l'applicazione del principio di precauzione che tale Direttiva mira ad attuare prima di ogni altro principio. Si evidenzia quindi un'estraneità del testo normativo proposto dalle norme di sicurezza europea il che potrebbe comportare, su segnalazione che la nostra Associazione ha intenzione di svolgere, la denuncia alla Corte Europea dell'intero impianto normativo.

Il Testo redatto (vedi atto n. 211 della Commissione Agricoltura del Senato) doveva essere diviso per settori omogenei (sementi convenzionali, sementi OGM, germoplasma locale) per poter distinguere produzione convenzionale, biologica e locale e non considerarli equivalenti come nella legislazione americana.

La legge di delega prevede la semplificazione (e non la confusione) delle nuove norme (art. 11, comma 1, della legge n. 117/2019) cioè divisi per settori omogenei.

Il Ministero dell'Ambiente (non indicato dall'art.11 tra i destinatari della delega), ha emanato il D.M. 18 giugno 2019, n. 108, sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM (in conformità con la Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell'8 marzo 2018), entrato in vigore il 22/10/2019, che disciplina gli effetti negativi e nocivi che possono derivare, dall'introduzione e diffusione degli OGM nell'ambiente, all'agricoltura, alle pratiche agricole e all'ecosistema.

Il decreto legislativo sulle piante da frutto e ortive (Atto n. 208) nel preambolo al 10° visto, fa riferimento al decreto legge n. 279 del 2004, divenuta legge n. 5 del 2005. Legge che è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 116 del 2006. Non si comprende quindi come l'art. 56 possa regolare una coesistenza di vegetali che non possono essere prodotti in Italia.

Pertanto al visto n. 21 del preambolo, nel fare riferimento al D.lgs. n. 227 del 2016 si rende ancor più evidente questo divieto di produrre OGM perché l'Italia proprio applicando questo D.lgs. n. 227 ha ottenuto dalla Commissione (insieme ad altri 20 paesi europei), il consenso a non coltivare Ogm.

Si ricorda che la Corte Costituzionale nel 2005, dichiarò la illegittimità della legge n. 5 del 2005 che introduceva gli OGM in Italia e che anche la Corte di Lussemburgo, con sentenza del 25 luglio 2018, ha ritenuto legittimo, nella sostanza, il divieto di 21 Stati membri UE di introdurre nel proprio territorio la coltivazione degli OGM e di produzioni ad essi assimilabili.



Si segnala che, in relazione agli OGM, l'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 211 relativo alla produzione e commercializzazione delle sementi, pur regolando la produzione delle sementi Ogm nel preambolo non contiene riferimento alcuno alla Direttiva CE n. 2001/18 né ai decreti legislativi del 2016 che permettono agli Stati Ue di vietare la coltivazione degli Ogm sul proprio territorio, divieto tuttora vigente in Italia.

Nei prossimi giorni sarà anche discusso lo "Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (209)". L'Art 33 in particolare chiarisce che in presenza di emergenza fitosanitaria ogni misura presa può andare in deroga ai vincoli esistenti, ponendosi in una posizione assolutamente complementare al precedente.

Inoltre sarà discusso anche lo "Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

Qui addirittura si fa riferimento al reg. CE 1829/2003 art 7 e 19. Ma l'Art. 19 è completamente fuori luogo in quanto relativo ai mangimi per gli animali e non agli alimenti per gli esseri umani. Inoltre al paragrafo 3 del Regolamento si afferma che nessun OGM è autorizzato senza che il richiedente l'autorizzazione abbia dimostrato in modo adeguato e sufficiente il rispetto del paragrafo 1 (punto a) cioè che non deve avere effetti nocivi sulla salute umana. Inoltre all'Art. 5 (par. e) si legge che l'autorizzazione può essere concessa solo dopo aver visto copia degli studi effettuati compresi studi indipendenti (se disponibili). Al par. f si richiede un'analisi, sostenuta da informazioni e dati adeguati, comprovante che le caratteristiche dell'alimento non sono differenti da quelle della sua versione tradizionale. Al par. i) si richiede la rilevazione e identificazione dell'evento di trasformazione dell'alimento e/o degli alimenti da esso derivati. Al Paragrafo k) il monitoraggio successivo all'immissione in commercio in merito all'uso dell'alimento per il consumo umano ovviamente tali criteri sono del tutto ignorati entrando quindi in conflitto con le seppur timide misure prudenziali dell'Unione Europea.

Ulteriormente nella bozza 212 si fa riferimento al D.LGSL 224/03 (Attuazione della Direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) che all'art 18 si occupa del monitoraggio dopo l'immissione, ma solo successivamente all'applicazione dell'articolo 16 dello stesso decreto, che richiede per la notifica una serie di norme che sarebbero dovuto essere considerate:



- a) copia della valutazione della relazione finale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente dell'OGM oggetto della notifica, di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) informazioni di cui agli allegati III e IV che tengono conto della diversità dei luoghi di impiego dell'OGM e riportano dati e risultati relativi agli effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente delle emissioni effettuate per fini diversi dall'immissione sul mercato;
- c) valutazione dei rischi ambientali e le conclusioni di cui all'allegato II, parte D con particolare attenzione ai rischi per la diversità degli ecosistemi naturali, l'agro biodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare;
- d) condizioni di immissione sul mercato, incluse particolari condizioni di uso e di manipolazione;
- f) piano di monitoraggio, nel rispetto dell'allegato VII, che preveda una proposta di durata che può essere diversa da quella dell'autorizzazione.

Non vi è nelle bozze di questi decreti alcuna considerazione della Legge n. 194/2015 disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare i cui contenuti sarebbero del tutto vanificati dalla diffusione di pollini OGM. È stato del resto sollevato da buona parte della comunità scientifica il sospetto che la presenza di questi organismi modificati possa attentare alla sopravvivenza delle biodiversità agricola.

Nemmeno si considera che molte specie utilizzate nell'alimentazione sono diffuse in Italia anche in ambito naturale (ad es. cavolo, cicoria, finocchio, carota, vite) e quindi la diffusione di pollini OGM rappresenterebbe anche una violazione delle norme a tutela degli habitat e delle specie naturali (ad es. dir. 92/43/CEE per la protezione degli habitat naturali ratificata dall'Italia con il D.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche") e nemmeno delle Leggi Regionali a tutela della flora autoctona che citano numerose specie botaniche che possono ibridarsi con i vegetali OGM.

A nostro parere va anche preso in considerazione che i brevetti vegetali e la diffusione di sementi e "cultivar" OGM attentano alla sovranità alimentare del popolo Italiano ed europeo così come attentano alla sicurezza alimentare potendo inquinare la biodiversità agricola e naturale locale contagiandola con il proprio polline.



Invochiamo quindi il principio di precauzione ed il principio che chi inquina paga criticando il disinvolto utilizzo di una terminologia inesistente nella legislazione italiana e non inserita nell'articolo 2 tra le definizioni. Al comma 4 dell'articolo 56 la frase "nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche" crea una pericolosissima alterazione della logica e della legittimità a cui ogni legge deve attenersi.

- 1) E' vincolante il dettato della sentenza della Corte del Lussemburgo del 25 luglio 2018 che implicitamente conferma legittimo il divieto di 21 Stati UE (compresa l'Italia) di coltivare OGM e nuovi NBT sul proprio territorio.
- 2) Sulla base di tale **sentenza vincolante**, la Commissione UE ha interpellato gli Stati membri perché si pronuncino in merito alla coltivazione dei nuovi NBT (parificati agli OGM) entro il **30 aprile 2021**.
Ne deriva che è inammissibile l'approvazione di qualsivoglia disciplina sugli OGM e sui nuovi NBT prima che la Commissione UE decida e si pronunci sul punto, una volta acquisiti i pareri richiesti.
- 3) In presenza di un Decreto legislativo che attua una delega legislativa il Parlamento interpellato dal Governo può esprimere solo un parere non vincolante.
Ne consegue che solo il Presidente della Repubblica può bloccarne la definitiva emanazione rifiutandosi di sottoscriverlo, rinviando al Parlamento e al Governo l'Atto per la sua correzione, considerando anche che si legifera facendo riferimento a discipline sugli OGM (Decreto legge n. 279 del 2004, convertito nella legge n. 5 del 2005) dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 116 del 2006.
Per di più la vigente legislazione, si ripete, esclude che si possano coltivare OGM sul territorio nazionale.
Tuttavia, se dovessero entrare in vigore tali Decreti legislativi, questo significherebbe che i divieti vigenti sono stati implicitamente abrogati ai sensi dell'art. 11, lettera p) della legge di delega n. 117 del 2019.
- 4) Stando, così le cose, sotto il profilo giuridico non rimane che l'**iniziativa politica** sollecitando l'interpello, sull'introduzione o meno degli OGM in Italia, tramite **Referendum Consultivo**, della popolazione, che lo stesso protocollo di Cartagena, entrato nell'ordinamento italiano, come apposita legge nazionale prevede.



- 5) Sollecitare le Regioni a fare ricorso alla Corte Costituzionale ove questi decreti legislativi dovessero entrare in vigore.

In Fede

Marco Tiberti
Tel. 0746.602892 – Cell. 339.7714893
Presidente European Consumers
Via Trento, 2 – 02015 Cittaducale (Rieti)
marcotiberti@europeanconsumers.it
presidente@pec.europeanconsumers.it
www.europeanconsumers.it



Riferimenti normativi

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 211 XVIII Legislatura. Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41333.htm>

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 212 XVIII Legislatura. Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41332.htm>

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32003R1829>

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031>

Sentenza del 25 luglio 2018 della Corte di giustizia dell'Unione europea sugli organismi ottenuti mediante mutagenesi. [https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15-13365/pubblicata-sentenza-della-corte-giustizia-unione-europea-sugli-organismi-ottenuti-mediante-mutagenesi.html#:~:text=E%20stata%20pubblicata%2C%20il%202025,il%20trasferimento%20di%20altri%20geni\)](https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15-13365/pubblicata-sentenza-della-corte-giustizia-unione-europea-sugli-organismi-ottenuti-mediante-mutagenesi.html#:~:text=E%20stata%20pubblicata%2C%20il%202025,il%20trasferimento%20di%20altri%20geni)).



Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625>

Decreto legislativo 24 aprile 2001 n.212. Attuazione delle Direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli. Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2001. <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01212dl.htm>

D.M. 18 giugno 2019, n. 108. Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all'attuazione della Direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in conformità alla direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell'8 marzo 2018. G.U. 7 ottobre 2019, n. 235. http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/214/zn5_04_207.html

Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche.

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF>

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357. Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. <https://www.ambientediritto.it/Legislazione/aree%20protette/2003/dpr%201997%20n.357.htm>

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva 90/220/CEE del Consiglio - Dichiarazione della Commissione. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0018>